

396.

Roma, 12 febbraio 1993

**Accordo tra la Repubblica Italiana
e la Repubblica Federale di Germania
sulla reciproca tutela delle informazioni classificate**

(Entrata in vigore: 16 giugno 1993)

A C C O R D O

tra la Repubblica Italiana e
la Repubblica Federale di Germania
sulla reciproca tutela delle informazioni classificate

Il Governo della Repubblica Italiana

e

il Governo della Repubblica Federale di Germania

nel comune intento di garantire la Tutela del segreto delle informazioni classificate che vengono scambiate tra i competenti organi governativi della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica Italiana oppure nell'ambito di commesse governative a imprese industriali italiane o tedesche, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizione dei termini

Il termine "informazione classificata" comprende, ai sensi del presente accordo, informazioni, documenti e materiali di ogni genere cui è attribuita dalle autorità competenti o secondo loro direttive, una classifica di segretezza indipendentemente dal fatto che siano trasmesse a voce, per iscritto, mediante consegna di oggetti, o in ogni altra maniera.

Articolo 2

Misure di sicurezza

- (1) Le parti contraenti adottano - nell'ambito delle rispettive norme nazionali - tutti i provvedimenti adatti alla tutela delle informazioni classificate che ai sensi di questo accordo, vengono scambiate tra i 2 Paesi o prodotte presso Ditte/Enti in connessione ad una commessa classificata. Le parti contraenti concedono a tali informazioni classificate almeno la stessa Tutela del segreto prescritta per le loro informazioni classificate aventi analogo grado di classifica di segretezza.

Qualora per le informazioni classificate con qualifica NATO valgano disposizioni di sicurezza più restrittive, queste ultime verranno applicate. Le autorità competenti delle parti contraenti prendono conoscenza delle norme di sicurezza vigenti presso l'altra parte contraente.

- (2) Le parti contraenti autorizzano la cessione di informazioni classificate a Paesi Terzi od Organizzazioni Internazionali solo con la preventiva approvazione della competente autorità responsabile della tutela del Segreto del Paese originatore e si impegnano ad autorizzare l'utilizzo di tali informazioni esclusivamente per lo scopo previsto.
- (3) Possono essere autorizzate ad avere accesso alle informazioni classificate soltanto quelle persone le cui funzioni ne rendano necessaria la conoscenza. Il controllo di sicurezza all'uopo necessario deve essere almeno altrettanto severo quanto quello per l'accesso alle informazioni classificate nazionali.
- (4) Le parti contraenti provvedono affinché all'interno del loro territorio nazionale vengano effettuate le necessarie ispezioni di sicurezza e vengano osservate le norme di sicurezza.

Articolo 3

Commesse classificate

- (1) L'organo competente della parte contraente cui appartiene il committente informa tempestivamente l'organo competente dell'altra parte contraente in merito alla progettata assegnazione di una commessa di materiale classificato con l'indicazione del previsto commissionario, dell'oggetto della commessa, e delle sue parti cui verrà attribuita una classifica di segretezza.
- (2) L'organo competente della parte contraente informa la competente autorità dell'altra parte contraente in merito alle garanzie per la sicurezza materiale e per la sicurezza del personale riferentisi al commissionario.

Articolo 4

Esecuzione di commesse classificate

- (1) L'organo competente per il committente dispone affinché ogni informazione classificata che viene trasmessa o prodotta nel quadro della commessa riceva una classifica di segretezza; esso trasmette all'organo competente per il commissionario un quadro, in forma di lista, relativo al livello di segretezza di tutte le informazioni classificate.

Contemporaneamente comunica all'organo competente per il commissionario che il commissionario stesso si è impegnato nei confronti del committente a trattare il materiale classificato affidatogli secondo le norme di sicurezza vigenti nel proprio paese e a rilasciare, sulla base delle rispettive norme nazionali, alle competenti autorità del suo paese la dichiarazione all'uopo necessaria (clausola di segretezza).

- (2) L'organo competente per il commissionario rilascia una conferma scritta della ricezione della lista della classifica del materiale classificato trasmessagli e inoltra tale lista al commissionario. Esso dispone che il commissionario tratti le parti classificate della commessa secondo la lista dei livelli di segretezza conformemente alle norme di sicurezza nazionali previste per i livelli di classifica di segretezza equivalenti.
- (3) Nel caso in cui sia consentita la concessione di sub-commessa valgono per analogia i comma 1 e 2.
- (4) Le parti contraenti avranno cura che si inizi con l'esecuzione delle parti di una commessa di materiale classificato che necessitano la tutela del segreto solo allorquando l'autorità competente per il commissionario abbia confermato che il commissionario sia stato abilitato ad effettuare lavorazioni classificate al livello richiesto.

Articolo 5

Contrassegni

- (1) Le informazioni classificate trasmesse verranno contrassegnate dall'organo competente dello stato ricevente o da altro organo da questi delegato anche con l'equivalente livello di classifica di segretezza nazionale.

Gli equivalenti gradi di segretezza sono:

<u>Repubblica Italiana</u>	<u>Repubblica Federale di Germania</u>
Segretissimo	Streng Geheim
Segreto	Geheim
Riservatissimo	VS-Vertraulich
Riservato	VS-nur fur den Dienstgebrauch

- (2) Tale obbligo di contrassegno vale anche per le informazioni classificate che il ricevente produce o riproduce in connessione a commesse di materiale classificato.

- (3) Per informazioni che non sono considerate classificate ai fini del presente Accordo (per es. segreti aziendali e commerciali) deve essere usato un sistema di identificazione che si distingue nettamente dalle classifiche di segretezza sopra citati.
- (4) Le classifiche di segretezza verranno, ove applicabile, modificate o eliminate nello Stato ricevente solo su disposizione dell'organo competente dello Stato d'origine. L'organo competente dello Stato d'origine comunica all'organo competente dello Stato ricevente con sei settimane di preavviso la propria intenzione di modificare o eliminare una classifica di segretezza.

Articolo 6

Trasporto di informazioni classificate

- (1) Le informazioni classificate vengono trasportate da uno Stato all'altro di massima mediante corriere diplomatico o militare.
L'organo competente conferma la ricezione e inoltra le informazioni classificate al destinatario in base alle norme di sicurezza nazionali.
- (2) Le autorità competenti possono stabilire per Programmi o commesse ben definiti - in generale o con determinate limitazioni - che le informazioni classificate, fino al livello di segretezza SEGRETO compreso, possano essere trasportate per vie diverse da quelle diplomatiche o militari e precisamente in quei casi in cui l'impiego di tali vie diplomatiche o militari ritarderebbe eccessivamente o complicherebbe il trasporto di un oggetto o l'esecuzione di una commessa.

In tali casi la designazione dell'incaricato al trasporto avverrà sulla base delle rispettive norme nazionali. A questo proposito:

- l'incaricato al trasporto dovrà essere abilitato ad un livello di segretezza corrispondente a quello delle informazioni classificate da trasportare;
- al mittente dovrà rimanere un elenco delle informazioni classificate trasportate; una copia di tale elenco deve essere consegnata al destinatario per l'inoltro all'organo competente;
- le informazioni classificate dovranno essere preparate al trasporto secondo le rispettive disposizioni nazionali vigenti in materia di trasporti;
- la consegna del materiale classificato dovrà avvenire dietro rilascio di apposita ricevuta.

L'autorità di sicurezza competente per il mittente rilascia un passì per corriere, che la persona incaricata al trasporto deve portare con sé.

Le autorità competenti stabiliscono il mezzo di trasporto, l'itinerario e la scorta in ogni singolo caso di trasporto di materiali e documenti classificati di considerevole mole.

Articolo 7

Disciplina delle visite

- (1) Ai visitatori di uno degli Stati contraenti viene concesso accesso a informazioni classificate, o ad Enti nei quali vengono trattate informazioni classificate, solo previa autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato in cui verrà effettuata la visita. Tale autorizzazione viene concessa solo a persone che sono state sottoposte ad un controllo di sicurezza e sono abilitate ad avere accesso ad informazioni classificate del relativo livello di segretezza, sulla base delle rispettive norme nazionali.
- (2) La visita dovrà essere richiesta all'organo competente dello Stato da visitare, secondo le norme in vigore presso quest'ultimo, almeno quattro settimane prima dell'inizio della visita. Nella richiesta dovranno essere indicati il nome del visitatore, il grado della sua abilitazione, l'Ente da visitare, nonché lo scopo preciso della sua visita, gli argomenti da trattare, la data della visita, nonché l'Ente presso il quale il visitatore è impiegato.
- (3) Le autorità competenti possono concedere il permesso di visita per un determinato periodo, che non può tuttavia superare i 12 mesi.
- (4) L'organo competente dello Stato dal quale provengono i visitatori può eccezionalmente, in caso di imprevedibili e prorogabili esigenze, richiedere direttamente all'organo competente dello Stato da visitare una "visita di emergenza" con un preavviso minore di quello sopracitato.

Articolo 8

Infrazioni alla sicurezza delle informazioni classificate

- (1) Infrazioni alle norme di sicurezza nei casi in cui una compromissione non è da escludere, viene sospettata o riscontrata, dovranno essere comunicate immediatamente all'altra parte contraente.

- (2) Le infrazioni alle norme di sicurezza vengono esaminate e perseguite dalle competenti autorità o Tribunali dello Stato in cui avvengono, in base alle disposizioni nazionali.

Articolo 9

Spese per la sicurezza

Le spese che ciascuna delle autorità competenti delle parti contraenti dovranno affrontare nell'esecuzione delle misure di sicurezza, non saranno rimborsate dall'altra parte contraente.

Articolo 10

Autorità competenti

Ai fini di questo Accordo le autorità competenti nei due Stati, verranno rispettivamente comunicate.

Articolo 11

Rapporto nei confronti di altre Convenzioni

Altre Convenzioni esistenti fra le parti con le quali venga disciplinata la tutela delle informazioni classificate continuano a valere ove non siano in contrasto con il presente Accordo.

Articolo 12

Consultazioni

Ciascuna delle Parti contraenti consente agli esperti di sicurezza dell'altra Parte contraente di visitare saltuariamente, previo consenso reciproco, il proprio territorio nazionale per discutere con le proprie autorità di sicurezza le misure e i metodi adottati per la protezione di informazioni classificate, messe a disposizione dall'altra Parte contraente.

Articolo 13

Entrata in vigore e denuncia

- (1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui il Governo della Repubblica Italiana avrà notificato al Governo della Repubblica Federale di Germania l'avvenuto completamento delle procedure interne per l'adozione del Trattato.
- (2) Ognuna delle parti contraenti può denunciare il presente Accordo per iscritto con un preavviso di sei mesi. In tale caso le informazioni classificate trasmesse all'altra Parte, o da questi prodotte in base al presente Accordo, dovranno ancora essere trattate a norma delle disposizioni del presente Accordo.

Fatto a Parmail 12 febbraio 1993

in due originali, ciascuno in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

per il Governo
della Repubblica Italiana
P. Paolo Felici

per il Governo
della Repubblica Federale di Germania
Mohamad Seite